



COMUNE DI VOLTERRA

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE ATTESTAZIONI ISEE

(INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di controllo delle attestazioni ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Articolo 2

Controlli

1. Il Comune attiva mediante i responsabili dei servizi competenti all'erogazione delle prestazioni agevolate, i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida: si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento fino le conseguente:
 - a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente;
 - b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
2. L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.

3. I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento delle stesse. In caso di inadempienza rilevata il dirigente devono essere segnalati al Segretario Generale, che si attiverà per risolvere eventuali difficoltà e nel caso di altri enti provvederà, in ultima istanza, a segnalare l'impossibilità del controllo al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
5. I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 5% dei beneficiari da individuare mediante sorteggio da effettuarsi con modalità che ne assicurino la trasparenza. Il responsabile del settore determina la percentuale dei controlli prima dell'effettuazione del sorteggio.
6. Nei casi in cui insorga un ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione, derivante da elementi di conoscenza in possesso dell'ufficio, il responsabile del settore potrà disporre ulteriori controlli mirati.
7. I responsabili di procedimento si coordinano al fine di evitare più controlli nello stesso periodo su identici soggetti beneficiari di prestazioni diverse.
8. Per le funzioni di controllo il Responsabile di settore competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
9. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile per sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
10. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4, comma 8, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.

Articolo 3

Pubblicità

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.